

## LE ASSOCIAZIONI DEI MAGISTRATI ONORARI DI TRIBUNALE

### *Anmo, Cogita, Conamo, Federmot, Mou*

IN VISTA DELLA RIUNIONE MINISTERIALE DEL 26 MAGGIO 2014

## Premesso

- ✓ che l'Onorevole Ministro della Giustizia ha rivolto alle Associazioni presenti alla riunione ministeriale del 15 maggio 2014 l'invito a far pervenire le proprie proposte relative alla riforma della magistratura onoraria, con particolare riferimento alla durata degli incarichi e all'età massima di permanenza in esercizio dei magistrati onorari in servizio (così detto *regime transitorio*);
- ✓ che nel richiedere tale contributo l'Onorevole Ministro ha precisato che le proposte devono prevedere:
  - un abbassamento dell'età massima anagrafica utile allo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie, età attualmente fissata a 72 anni per i Giudici Onorari di Tribunale (GOT) e i Vice Procuratori Onorari (VPO), e a 75 anni per i Giudici di pace (GDP)
  - un numero massimo predefinito di ulteriori incarichi temporanei conferibili ai magistrati onorari attualmente in servizio

## Propongono

all'Onorevole Ministro, le seguenti ipotesi, relative al **regime transitorio** dei Got e dei Vpo, ordinate per preferenza decrescente:

### **Età anagrafica**<sup>1</sup>

1. **In via principale**, applicare la soglia anagrafica prevista per il collocamento in congedo dei magistrati di ruolo, incluse le relative possibilità di differimento di tale soglia anagrafica.
2. **In subordine** prevedere un'età massima di 72 anni (per i Gdp l'attuale soglia anagrafica è fissata a 75 anni), elevabile a 75 anni solo per coloro che abbiano superato la soglia dei 68 anni alla data di entrata in vigore della riforma.
3. **In concorso con le predette proposte**, consentire l'accesso ai concorsi pubblici che prevedono limiti di età, in analogia a quanto consentito ai dipendenti della pubblica amministrazione.

---

<sup>1</sup> Si segnala anche l'opportunità, nel regime definitivo, di elevare l'età minima di accesso, portandola oltre i 40 anni di età, onde consentire al futuro personale della magistratura onoraria di raggiungere l'età pensionabile, pur a seguito del contingentamento del numero degli incarichi prefigurato dal Signor Ministro della Giustizia.

### **Durata degli incarichi temporanei**

4. **In via principale**, estendere ai magistrati onorari di tribunale in servizio le disposizioni di cui alle leggi 18 maggio 1974, n. 217 e 4 agosto 1977 n. 516 come integrate dalla L. 26 luglio 1984 n. 417, le quali prevedono per i magistrati onorari in servizio presso uffici pretorili la conservazione dell'incarico di magistrato onorario a tempo indeterminato, ma comunque non oltre l'età massima consentita, con facoltà di revoca da parte del CSM, secondo le modalità attualmente previste per il procedimento di conferma dell'incarico.
5. **In subordine**, reiterabilità degli incarichi temporanei sino al raggiungimento dell'età anagrafica massima prevista, previa conferma di idoneità, ad ogni scadenza, da parte del CSM (ipotesi Lumia - Casson).
6. **In concorso con le predette proposte**, prevedere l'indizione di un *corso-concorso* di accesso riservato ai ruoli ordinari della magistratura, secondo modalità da concordarsi con l'Associazione Nazionale Magistrati.
7. **In ulteriore subordine** rispetto alle precedenti proposte, prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma, qualora non risulti loro applicabile alcuna delle precedenti soluzioni, proseguano lo svolgimento delle funzioni per un numero di incarichi eguale o superiore a quello consentito ai magistrati onorari di futura nomina e che, al termine dell'ultimo incarico consentito, siano inseriti in un *ruolo a esaurimento*, su base provinciale (individuato in base alla provincia di residenza o di esercizio delle funzioni giudiziarie) dal quale ruolo a esaurimento *le Amministrazioni pubbliche statali abbiano obbligo di chiamare in servizio* i dipendenti da assumere in ruolo a tempo indeterminato (con precedenza sugli eventuali vincitori o idonei di concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della riforma), in posizioni funzionali per l'accesso alle quali sia previsto, quale titolo minimo d'accesso, anche la laurea specialistica in giurisprudenza (o l'equivalente titolo quadriennale del vecchio ordinamento universitario), prevedendo anche che, sino alla nomina definitiva nei ruoli del pubblico impiego a tempo indeterminato, il magistrato onorario permanga nelle funzioni di magistrato onorario esercitate al momento della chiamata in servizio (con dispensa dall'esercizio delle stesse relativamente all'eventuale periodo di prova successivo alla chiamata nei ruoli del pubblico impiego).

# Dichiarano

La propria disponibilità a revocare lo sciopero proclamato dal 3 al 7 giugno 2014 qualora il Governo assuma l'impegno formale:

- ✓ ad accogliere le proposte suddette (alternative tra loro, nei termini sopra indicati);
- ✓ ad assicurare ai magistrati onorari di tribunale (GOT e VPO), una indennità minima garantita, (eventualmente riassorbibile nel calcolo delle spettanze che saranno previste nella riforma), di importo non inferiore, per i magistrati onorari che siano addetti a tempo pieno a tale attività, a 36.000 euro lordi annui (importo pari alla metà dell'indennità annuale massima attualmente ammessa per i GDP e, comunque, prossimo alla retribuzione di un dipendente pubblico di *qualifica non dirigenziale* appartenente ai gradi apicali del Comparto "Ministeri").<sup>2</sup>

*ANMO*  
Dr. Fabio de Iorio



*COGITA*  
Dr. Raffaele Franza



*CONAMO*  
Dr. Calogero Ingrilli



*FEDERMOT*  
Dr. Paolo Valerio



*MOU*  
Dr. Giuseppe Finamore



---

<sup>2</sup> Tale richiesta intende arginare l'attuale fenomeno della disomogenea applicazione dei magistrati onorari di tribunale all'amministrazione del contenzioso giudiziario, registrabile, talvolta, addirittura all'interno del medesimo ufficio. Tale disomogeneità, infatti, comporta sia inefficienza organizzativa, sia inaccettabili sperequazioni. Il superamento di tali anomalie costituisce anche il presupposto imprescindibile per affrontare serenamente, durante l'ulteriore corso dei lavori, la questione del regime relativo all'incompatibilità assoluta o relativa tra l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie e lo svolgimento di altre attività lavorative retribuite.